

Publicato il 27/10/2021

**N. 11009/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 03069/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3069 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Tommaso Giocondo, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina, 352;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

della mancata ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso interno per il conferimento di n. 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\6\2018 :

della rettifica della graduatoria

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Espone l'odierno ricorrente di non essere stato ammesso alla prova orale del concorso di cui trattassi per annullamento del compito dallo stesso redatto (0/50) trattandosi, ad avviso della Commissione giudicatrice, di "elaborato annullato perché presenta ampi brani del "manuale completo per la preparazione alla prova preselettiva, scritta e orale per il concorso – 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato – edizioni giuridiche Simone 2013 – tratti dalle pagine 18, 20, 22, 25, 26, 28, 34 e 35".

Rileva parte ricorrente che dalla lettura del giudizio dato, si evidenzia che la stessa commissione non osserva o comprova in alcun modo la identità formale e sostanziale tra l'elaborato e il testo in questione.

Afferma inoltre che l'elaborato - ancorché riconducibile nell'impostazione a elaborazioni contenute nel testo ed. Simone - non si configura, tuttavia, pedissequamente ripetitivo del detto testo assunto a parametro di raffronto, così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste. Osserva ancora che le nozioni sviluppate nell'elaborato oggetto di rilievo attengono a concetti fondamentali che trovano nella manualistica e nella giurisprudenza un comune e ricorrente sviluppo espositivo delle linee essenziali degli istituti, per le quali non si configura ragionevolmente esigibile un impegno critico di autonoma rielaborazione. Conclude nel senso che la circostanza che il candidato nell'esposizione di dette nozioni fondamentali si sia attenuto all'impostazione del testo su cui si era preparato in vista del concorso, non

può essere elevato a univoco elemento rilevatore dell'assenza di ogni originale elaborazione, potendo invece l'ordine argomentativo osservato essere ragionevolmente ricondotto a precedente studio ed approfondimento ed alle ordinarie capacità mnemoniche.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione confutando la tesi di parte ricorrente e concludendo perché il ricorso e i successivi motivi aggiunti vengano respinti.

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati.

Osserva il Collegio, sotto un profilo di carattere generale, che il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e sino tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione.

Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale essere sindacabile solo ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Del resto, ai fini della congruità della motivazione del provvedimento sanzionatorio, la commissione giudicatrice non è tenuta a dare una compiuta ed esaustiva dimostrazione della fondatezza del convincimento dell'avvenuta copiatura tra temi con l'indicazione analitica di tutte le corrispondenze riscontrate fra la fonte oggetto della copiatura medesima e l'elaborato, ma deve comunque enunciare la propria certezza circa la copiatura dell'elaborato e l'indicazione della supposta parte copiata (Cons. Sato, sez. IV, 26 gennaio 2012 n. 353).

Posti tali principi di carattere generale, occorre rilevare, quanto alla fattispecie di cui all'odierno ricorso, che si ha copiatura quando emerga una riproduzione fedele di un testo ovvero qualora l'elaborato si presenti pedissequamente ripetitivo del testo assunto a parametro di raffronto così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato ovvero si riscontri un'impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un'imitazione di altri scritti (TAR Lazio n. 549/2017; Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2010 n. 2440).

Se, dunque, il giudice non può sostituirsi alla Commissione nella valutazione del merito dei compiti presentati, nondimeno può apprezzare sotto i profili della logica e della razionalità, la legittimità o meno dell'esclusione di un candidato qualora la copiatura sia *ictu oculi* talmente evidente da costituire un fattore rilevante sul piano sintomatico (Tar Catania, sez. IV, 20 maggio, 2013, n. 1439; T.A.R. Lecce, sez. I, 23 ottobre 2013, n. 2155; Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1180).

Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'elaborato del candidato, così come raffrontato con il manuale indicato dalla Commissione, non evidenzia né la integrale riproduzione del testo, né la pedissequa e totale ripetizione di brani inseriti nel manuale assunto a parametro di raffronto, evidenziando, al contrario, un margine di autonomia del candidato nella ricostruzione della fattispecie giuridica e la capacità dello stesso – che, peraltro, in alcun modo è stato colto in flagrante nell'atto di copiare il così elevato numero di pagine indicato dalla Commissione – di rielaborare in via autonoma la traccia di esame.

In definitiva, l'elaborato redatto dal ricorrente - ancorché parzialmente riconducibile nell'impostazione a elaborazioni contenute nel sopra indicato testo - non si configura, tuttavia, pedissequamente ripetitivo dello stesso, così da far escludere con certezza ogni autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste. Anche i successivi ricorsi per motivi aggiunti devono essere accolti, per invalidità derivata in parte qua. La censura di illegittimità derivata è fondata,

essendo stata accertata la illegittimità dell'esclusione del concorrente, per cui i provvedimenti impugnati devono essere annullati nella parte in cui presuppongono l'esclusione del ricorrente.

Va quindi ordinata una nuova correzione dell'elaborato medesimo da parte di una diversa Commissione, composta secondo la normativa di riferimento (art. 9 del D.P.R. 487/1994 e art. 16 del D.M. 129/2005) che, al fine di assicurare il rispetto dell'anonimato, procederà alla stessa unitamente a quella di altri 5 compiti anonimi di candidati che abbiano superato la prova scritta e di ulteriori 5 che non risultino averla superata.

In conclusione, tutti i ricorsi proposti dall'interessato devono essere accolti, nei limiti specificati e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati lesivi dell'interesse del ricorrente.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Salvatore Mezzacapo**

## IL SEGRETARIO